



COMUNE DI SCARNAFIGI
PROVINCIA DI CUNEO
ORGANO TECNICO COMUNALE

Verbale del 11 maggio 2023

Oggetto: provvedimento di verifica (conclusione della fase di verifica) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di maggio alle ore 09:00, si è riunito l'Organo Tecnico del Comune di Lagnasco (istituito con D.G. nr. 65 del 07/10/2019) formato da: Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Scarnafigi: Geom. BORIANO Andrea

premessi:

– che il comune di Lagnasco ha avviato una variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i. avente come modifiche i seguenti oggetti:

1 Individuazione area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale "G1.2";

– che per assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 è stato redatto "il Rapporto Preliminare" conformemente all'allegato I del D.Lgs. 4/08, comprendente la descrizione della Variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante, al fine di verificare la necessità o meno di assoggettabilità a valutazione della Variante stessa;

– che sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare in:

– Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente;

– Arpa Piemonte, dipartimento di Cuneo - Attività istituzionale di produzione;

– ASL CN 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica;

– che il Rapporto Preliminare, con la documentazione urbanistica, è stata fatta pervenire ai soggetti competenti ai fini ambientali precedentemente elencati;

- che tra i soggetti consultati hanno fatto pervenire propri contributi:
 - Provincia di Cuneo Det. Dir. 114 del 30/01/2023 e successiva nota prot. 0025793/2023 del 28/04/2023 del Settore Tutela del Territorio;
 - A.S.L. CN 1 nota prot. 3284 del 10/01/2023;
 - A.R.P.A. nota prot. 21325 del 03/03/2023;
- che con nota prot. n. 1011 del 18/02/2023 il Comune di Lagnasco - Servizio Area tecnica - ha comunicato l'opportunità di attendere il pronunciamento ulteriore da parte della Provincia di Cuneo, Settore Presidio Territorio, di cui alla nota prot.n. 0025793/2023 del 28/04/2023, sopra richiamata;
- che il Comune di Lagnasco ha individuato l'Organo Tecnico (istituito con D.G. nr. 65 del 07/10/2019) quale soggetto atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti alla Variante Parziale n. 3 redatta ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i;

considerato:

- che con la presente e con le precedenti varianti si sono determinate variazioni delle singole aree urbanistiche rientranti nei limiti di legge fissati per i procedimenti ex lege;
- che con la presente variante si apportano modifiche alle zonizzazioni urbanistiche che non comportano variazioni all'impostazione generale dello strumento urbanistico e non si determinano previsioni di nuove aree insediative poste in contesti inedificati, in quanto si interviene in prossimità di ambiti già oggetto di trasformazione urbanistica e nel caso specifico si prevede l'individuazione di una superficie da destinare a impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale;
- che si procede nell'ottimizzazione delle previsioni insediative previste nello strumento urbanistico vigente;
- che si interviene sullo strumento urbanistico al fine di adeguare le zonizzazioni urbanistiche vigenti al fine di permetterne un più funzionale utilizzo;
- che nel complesso non si modifica la dotazione delle aree a standard oltre i limiti previsti ex lege, mantenendo dunque una confacente dotazione di piano;
- che si adeguano esclusivamente le zonizzazioni destinate ad impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale, secondo le esigenze effettive riscontrate sul territorio, prevedendo interventi di maggiore funzionalizzazione degli ambiti esistenti/previsti con i necessari ampliamenti all'interno di questi;
- che i richiamati ampliamenti, non determinano di suolo agricolo definito quale CSU, ai sensi dell'art. 31 del P.T.R. e pertanto rispondenti ai termini di legge in materia;
- che non si prevede di incrementare la CIR prevista e dunque si conferma la volumetria prevista da P.R.G.;
- che le zonizzazioni afferenti ad altri ambiti non connessi alle previsioni di variante non vengono ad essere interessate;

valutato:

- che gli Enti consultati in fase di Verifica di VAS hanno espresso parere di non assoggettamento a Valutazione esplicitando specifiche valutazioni sia di carattere ambientale che urbanistico alle quali si rimanda per completezza;
- che la Provincia Settore Tutela del Territorio e Settore Risorse del Territorio ha espresso parere di non necessità di Valutazione evidenziato in prima pronuncia alcune valutazioni e osservazioni che sono state confutate dal soggetto proponente interessato definendo un secondo parere ambientale di competenza con la quel si escluda la variante dalla procedura di valutazione in quanto l'attività in previsione non risulta essere soggetta alla normativa Seveso. Da parte dei Settori Presidio del Territorio e Viabilità sono state formulate osservazioni inerenti ad aspetti prettamente urbanistico che saranno pertanto valutati in tale sede;
- che ARPA ha espresso parere generico, richiamando la necessità di effettuare approfondimenti in merito alla possibile attivazione dei procedimenti per attività ricadenti sotto la disciplina della normativa Seveso (si rimanda a quanto definito dal competente settore Provinciale) e dunque alle procedure eventualmente da seguire. Son state condotte valutazioni richiedendo attenzioni in merito alle possibili interferenze sulle matrici e componenti ambientali (in particolare attenzione sul consumo di suolo agricolo, attenzioni in tema di mitigazioni ambientali); evidenziato ancora aspetti generici in tema di compatibilità con il P.P.R. ed aspetti di carattere geologico;
- che A.S.L. CN 1, nel parere di non necessità di assoggettamento a valutazione, non ha evidenziato criticità ambientali, richiamando attenzioni di carattere ambientale da mettere in atto;

dispone

- che la Variante Parziale 3 redatta ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i al P.R.G.C. del Comune di Lagnasco non debba essere sottoposta alla valutazione ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016, richiamando espressamente i pareri resi dai Soggetti con competenza in materia ambientale consultati ed in quanto:
 - la Variante riguarda ambiti limitati posti in stretta contiguità a previsioni urbanistiche previgenti;
 - la Variante non interferisce con aree protette di rilievo nazionale o regionale (SIC,); così come non si prevedono interferenze dirette o indirette sul patrimonio culturale locale;
 - che le previsioni determinano una parziale compromissione del territorio operando su ambiti urbanistici prossimi a zonizzazioni produttive e comunque non rientranti all'interno della definizione del CSU, dunque non comportanti necessità di compensazione come definito dalla normativa vigente;
 - i soggetti interessati ai fini ambientali sono concordi nell'esclusione della Variante dalla valutazione in quanto anch'essi ritengono che non paiano sussistere criticità ambientali di rilievo tale da necessitare di ulteriori approfondimenti;

- le previsioni nuove determinano la necessità di prevedere modifiche a quanto proposto in sede di Progetto Preliminare, mediante l’integrazione delle Norme di Attuazione vigenti con disposti di carattere ambientale paesaggistico; e più precisamente:
- garantire la sostenibilità dell’intervento in relazione alla potenzialità ed organizzazione dei sistemi locali di raccolta/smaltimento rifiuti, depurazione acque reflue, nonché di approvvigionamento idrico e conseguente possibile incremento di produzione di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani e di acque reflue dovute alla specifica attività. Si rimanda ai rispettivi Enti gestori dei servizi la puntuale valutazione di tali aspetti;
- ottemperare nella realizzazione degli edifici e degli impianti, le norme relative alla tutela ed al decoro dell’ambiente così come previsto dall’art. 37 delle N.T.A. del PRGC;
- ridurre, compatibilmente con le disposizioni normative specifiche, al massimo la superficie impermeabile scolante ottenibile attraverso l’utilizzo di pavimentazioni permeabili per cortili, marciapiedi, parcheggi, e la previsione dell’uso di manto bituminoso (seppure del tipo drenante) solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;
- per le nuove ed eventuali edificazioni, si rimanda l’applicazione delle norme igienico-edilizie e alla relativa dichiarazione di asseverazione del progettista, in sede di istanza del permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.. In particolare i luoghi di lavoro dovranno essere costruiti secondo quanto previsto dalle “Linee guida inerente alla costruzione e/o adattamento di edifici adibiti ad attività lavorativa”, approvate con D.G.R. 16/01/2006, n. 30-1995.

L’ORGANO TECNICO COMUNALE per la VAS

Geom. BORIANO Andrea

documento sottoscritto digitalmente



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Ufficio Pianificazione Territoriale

E-mail: ufficio.pianificazione.territoriale@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445211
EC/Ip

Al Sig. Sindaco
del Comune di
LAGNASCO (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: 07.05.01/1_2023

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota n. 9062 del 30.12.2022

Rif. ns. prot. prec. _____

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Variante Parziale n. 3 al PRG adottata con DCC n. 27 del 22.12.2022 e contestuale documentazione di verifica assoggettabilità alla VAS – Trasmissione Determina.

Si trasmette in allegato alla presente la Determina dirigenziale n. 114 del 30.01.2023 relativa al parere di compatibilità della Variante specificata in oggetto, inviata da codesto Comune.

Si fa presente che la Deliberazione di approvazione della Variante in questione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG, dovrà essere inoltrata a questo Ente ed alla Regione entro dieci giorni dalla sua adozione, così come previsto dall'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Cordiali saluti.

IL Responsabile dell'Ufficio
- Arch. Enrico COLLINO -



CI:7.5.1 2023 / 1
N°10125 / 2023

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI LAGNASCO: VARIANTE PARZIALE N. 3 AL PRG E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, ADOTTATA CON DCC N. 27 DEL 22.12.2022 - PARERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, il Comune di LAGNASCO ha trasmesso copia alla Provincia della delibera di adozione e relativi elaborati della Variante Parziale n. 3 al PRG, comprensivi del documento di verifica per l'assoggettabilità a VAS – adottata con DCC n. 27 in data 22.12.2022 – per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17, alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

Il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione e Rapporto preliminare;
- Norme di Attuazione e tabelle di zona;
- Tav. 3 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale scala 1:5.000
- Tav. 4 – Progetto P.R.G. – Capoluogo scala 1:2.000
- Relazione Geologico-Tecnica

La Variante in argomento è finalizzata ad individuare una zona "definita con sigla G1.2" atta ad ospitare degli impianti connessi con la distribuzione del gas nel tessuto dell'abitato di Lagnasco. Parte dell'area andrà ad ospitare delle strutture connesse con l'estensione della rete del metano proveniente da una diramazione della dorsale principale posta a nord in direzione di Scamafigi e la restante parte verrà invece utilizzata per localizzare un impianto per la fornitura di gas Gpl a servizio principale delle attività produttive poste nelle vicinanze, ma con possibilità di servire anche altre utenze (comprese le residenziali).

Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali;
- dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente alla fase di adozione preliminare e della relativa documentazione di verifica;
- delle istruttorie dei Settori provinciali, che hanno rilevato quanto segue:

Settore Presidio del territorio - Ufficio Pianificazione Territoriale

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

Esaminati i contenuti della variante parziale in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la variante non presenti in generale elementi di criticità in rapporto ad esso.

Tuttavia si pone l'attenzione su alcuni aspetti che occorrerà verificare attentamente in relazione alla scelta di variante adottata.

Si prende atto di quanto indicato in relazione circa l'esclusione dell'area in esame da quelle definite agli art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. ma si ritiene che la stessa debba comunque trovare un'ideale collocazione al fine di verificare la portata e le condizioni dettate dalle verifiche necessarie per le varianti parziali. Si nutrono in proposito dubbi in riferimento a quanto affermato in relazione ovvero che "...non occorre effettuare altri particolari approfondimenti del caso poiché le zone di tale tipologia **non trovano limitazioni di estensione, se non quelle di effettiva necessità, in termini di procedura**". Peraltro trattasi di aree aventi carattere locale e/o territoriale (in proposito si fa notare che l'analoga area per tipologia esistente G1 è, altresì, rappresentata sulle Tav. A4 e A6 – non allegate alla presente variante e quindi non aggiornate – quale impianto di rilievo territoriale) la cui ubicazione, estensione ed opportunità di inserimento potrebbe essere oggetto di valutazioni multidisciplinari non riscontrabili con variante parziale. Si richiamano in proposito le considerazioni, di seguito riportate, dell'Ufficio controllo emissioni ed energia le cui ricadute potrebbero determinare l'utilizzo di uno strumento di variante diverso da quello utilizzato con la corrente procedura.

D'altra parte, riprendendo quanto citato in Relazione in merito alle caratteristiche dell'intervento ("*l'intervento oggetto della presente Variante si rivela necessario per pubblica utilità*". e "*Trattasi di un'opera pubblica che trova autorizzazione con apposito procedimento mediante conferenze dei servizi in cui si consegue/dimostra anche la compatibilità urbanistica*") potrebbe trovare coerentemente applicazione la specifica procedura prevista all'art. 17 bis, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i.

In definitiva, si invita il Comune ad effettuare opportune, ulteriori verifiche per la compatibilità della variante e ad individuare la procedura urbanistica più appropriata per attuare la previsione in oggetto.

Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, non ritiene fornire osservazioni, l'oggetto di variante non ha influenza su strade di competenza provinciale.

Si ritiene, comunque, far notare che a pag. 18 della Relazione si riporta un riferimento del Comune di Vinadio e pertanto si richiede di verificare tali dati:

re riferimento (dato "Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte 2015"). Per il conteggio di consumo di suolo però si fa solitamente riferimento a quello derivante dal suolo urbanizzato che per Vinadio è pari a mq. 930.000. Con la presente variante urbanistica pe-

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

Da una verifica della documentazione agli atti, si segnala che è pervenuta istanza di autorizzazione al deposito di oli minerali per l'installazione, da parte della ditta Sacchetto S.p.A., di un serbatoio tumulato da 99 m³ destinato al deposito di GPL presso l'area G1.2, oggetto di Variante.

Al riguardo, con nota prot. 4327 del 24/01/2023, inoltrata per conoscenza anche all'amministrazione comunale, si è provveduto a chiedere all'Azienda Sacchetto S.p.A. le valutazioni condotte per considerare l'assoggettamento o meno del sopraccitato deposito al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. (normativa Seveso III).

Stante le ricadute sulla pianificazione territoriale derivanti da impianti soggetti a rischio di incidente rilevante (SEVESO III) e tenuto conto che la Scrivente è in attesa di un riscontro da parte dell'Azienda coinvolta, si comunica che, al momento, non si è in grado di formulare un parere in merito all'esclusione dalla procedura di VAS ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i.,

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i..

Considerato che:

- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale - approvato con D.C.R. n. 241-8817 in data 24.2.2009 - e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;
- quanto sopra evidenziato dagli Uffici costituisce formulazione di osservazioni e contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS;
- il termine per il parere della Provincia scade in data 01.02.2023, essendo l'istanza pervenuta completa il giorno 02.01.2023, prot. n. 163;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Costo n. 60225 "Programmazione territoriale" e non comporta impegni di carattere finanziario;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visti:

- la LR 56/77 e s.m.i.;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009 con la pubblicazione sul BUR n. 10 del 12.3.2009;
- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibile;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- **di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;

- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, *parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 3" al PRGC del Comune di LAGNASCO in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;*

- **di dare atto che** relativamente alle modifiche descritte occorrerà effettuare le necessarie, ulteriori, valutazioni in merito alla procedura di variante adottata ed al rispetto delle condizioni previste per le varianti parziali di cui all'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., richiamando le osservazioni puntualmente indicate dall'Ufficio Pianificazione Territoriale;

- **di richiamare** le indicazioni dell'Ufficio Pianificazione Territoriale, del Settore Viabilità e dell'Ufficio controllo emissioni ed energia quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;

- **di richiamare** i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dal Settore Tutela del Territorio e dal Settore Risorse del Territorio.

In particolare, considerate le ricadute sulla pianificazione territoriale derivanti da impianti soggetti a rischio di incidente rilevante (SEVESO III) e nell'attesa di un riscontro da parte dell'Azienda coinvolta, si evidenzia che il Settore Tutela del Territorio non è in grado, al momento, di formulare un parere in merito all'esclusione dalla procedura di VAS, ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Pertanto, alla luce di quanto sopraesposto, si rimanda all'Organo Tecnico comunale la valutazione delle osservazioni formulate circa l'assoggettamento o meno della variante alla procedura di VAS.

- di trasmettere al Comune di LAGNASCO il presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Risso Alessandro



C.so Nizza, 21 - 12100 CUNEO
Tel. 0171.445111 - Fax 0171.698620
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE TUTELA TERRITORIO
E-mail: settore.tutela.territorio@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.445372 - Fax 0171.445582
GM

Rif. progr. int. ____ Classifica: 7.5.1 2023/1

Allegati n. Rif. ns. prot. prec.

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
LAGNASCO

e p.c.

Spett.le
Settore Presidio del Territorio
Ufficio Pianificazione
Sede

Spett.le Ditta
Sacchetto SpA
Via Circonvallazione, 4
LAGNASCO

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 40/98 e s.m.i., DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931 - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS Variante Parziale n. 3 al PRGC vigente. Comunicazioni.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza relativa all'oggetto, si richiama il fatto che in data 11/04/2023 è pervenuta alla Scrivente una nota della ditta Sacchetto S.p.A. da cui si evince che:

- la Polidora Società Agricola a r.l. con sede legale in Torino è il gestore dell'impianto di deposito GPL di cui alla variante in parola;
- la Sacchetto S.p.A. è l'utilizzatore dello stesso combustibile;
- è stata presentata la domanda di voltura a favore della Polidora Soc. Agr. A r.l., della istanza/documentazione per il deposito oli minerali, a suo tempo presentata dalla Sacchetto S.p.A.;
- la Sacchetto S.p.A ha formalizzato alla Direzione Regionale VVF ed al Comando Provinciale VVF di Cuneo una richiesta di parere in merito all'applicabilità del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. al caso in esame;
- la Sacchetto S.p.A si è assunta la responsabilità di dichiarare che non è soggetta al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i..

Alla luce di quanto sopra, si prende atto delle dichiarazioni della Sacchetto S.p.A. e si riterrebbe opportuno che la stessa azienda provveda a trasmettere al Comune il parere chiesto alla Direzione Regionale VVF, non appena pervenuto.

Per quanto di competenza di questo Settore, in relazione ai seguenti comparti ambientali: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico, si ritiene che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Si rettifica, pertanto, il contributo espresso dallo Scrivente Settore, in merito alla procedura di VAS, nella Determinazione provinciale n. 114 del 30/01/2023. Sono fatte salve le altre osservazioni presenti nel contributo di che trattasi.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Referente: p.i. Guido Marino tel 0171 445360



N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"
TRASMISSIONE VIA PEC

Comune di Lagnasco
Piazza Umberto I, n.2
12030 Lagnasco (CN)
segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it

Rif. Vs. prot. n. 9063/2022; prot. Arpa n. 285/2023
DoQui: CN004104/ARPA – B2.04 – Comune di Lagnasco – H10_2023_00408/ARPA – B2.04 – Variante Parziale 3

**OGGETTO: Variante Parziale 3 al P.R.G.C.
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.
Richiesta contributo di competenza**

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e ai fini di rendere la consulenza ed il supporto tecnico – scientifico di cui alla legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza come da relazione allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

**il Dirigente Responsabile
della S.S. "Attività di Produzione Sud Ovest"
Dott. Ivo Riccardi**
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Ivo Riccardi
Data: 02/03/2023 14:55:20

Il Funzionario Istruttore
Maria Lisa Procopio
e-mail m.procopio@arpa.piemonte.it



STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest"
Struttura Semplice H.10.02 "Attività di Produzione Sud Ovest"

CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Pratica: H10_2023_00408
Risultato atteso: B2.04

Comune di Lagnasco – Provincia di Cuneo

**Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Variante Parziale 3 al P.R.G.C.**

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

Redazione	Collaboratore tecnico prof.le	Nome: Maria Lisa Procopio
Verifica e Approvazione	Responsabile attività istituzionali di Produzione	Nome: Ivo Riccardi

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 01119680111

dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.gov.it

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di verifica di assoggettabilità, relativa alla proposta di Variante Parziale 3 presentata dal Comune di Lagnasco.

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

2. Obiettivi della Variante

Per quanto dichiarato, la proposta di Variante Parziale in oggetto prevede quale unica modifica quanto segue:

1. Individuazione area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale

1.1. Individuazione area G1.2

Viene previsto di individuare una zona "definita con sigla G1.2" atta ad ospitare degli impianti connessi con la distribuzione del gas nel tessuto dell'abitato di Lagnasco. Parte dell'area verrà ad ospitare delle strutture connesse con l'estensione della rete del metano proveniente da una diramazione della dorsale principale posta a nord in direzione di Scarnafigi. Parte dell'area verrà invece utilizzata per localizzare un impianto per la fornitura di gas Gpl a servizio principale delle attività produttive poste nelle vicinanze, ma con possibilità di servire anche altre utenze (comprese le residenziali). Essendo presente sul territorio già un altro sito avente tale funzione, attualmente identificato con la sigla "G1 Impianto gas", si provvede riconoscere questo con sigla G1.1 mentre l'area nuova come G1.2.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante espresse sulla base della documentazione presentata

Come sopra indicato, la sola modifica prevista è finalizzata all'identificazione di un'area per ospitare strutture connesse con la rete del metano e per localizzare un impianto per la fornitura di gas Gpl.

In considerazione di quanto in progetto, è quantomai opportuno evidenziare che il tipo di attività che si intende insediare potrebbe rientrare tra quelle annoverate nel D. Lgs. 105 del 2015 e, pertanto, classificata come attività RIR.

Se così fosse, si ricorda che con Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 17-377 sono state approvate le "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" che indicano quanto segue:

- "Il Comune è obbligato a redigere o aggiornare l'Elaborato Tecnico RIR quando [...] è richiesto l'insediamento di nuove Attività Seveso";
- "Qualora lo strumento urbanistico utilizzato dal Comune è soggetto alla fase di Valutazione di VAS o Verifica di assoggettabilità e, contemporaneamente, vige l'obbligo di redazione dell'Elaborato tecnico RIR, quest'ultimo diventa parte integrante dei documenti previsti dalla procedura di VAS stessa per determinare gli impatti ambientali connessi al rischio industriale.

In questo caso, si evidenzia come in presenza degli effetti di un'Attività Seveso sul territorio comunale è necessario un approfondimento tecnico che generalmente non è contenuto nella Relazione tecnica di Verifica di assoggettabilità: si ritiene dunque opportuno il ricorso alla Valutazione di VAS, nell'ambito della quale l'Elaborato tecnico RIR risulta parte integrante del Rapporto ambientale".

Si osserva inoltre che, tenendo conto del tipo di attività che si intende insediare, sarebbe opportuno descrivere con maggiore dettaglio le motivazioni che hanno portato a individuare l'area indicata, individuando eventualmente alternative al sito scelto, anche in considerazione della prevista estensione della rete esistente prevista per servire altre utenze.

Inoltre, non si concorda pienamente con i professionisti redattori del documento tecnico analizzato in merito agli impatti indicati. Innanzitutto, l'impatto che si avrà sulla matrice suolo sarà irreversibile, certo e cumulativo e pertanto andrà compensato con interventi che sarebbe stato opportuno identificare già in questa fase. Inoltre, non si comprende come si possa definire "nullo o scarsamente rilevante" l'impatto che quanto previsto avrà sulla popolazione, considerando la vicinanza del sito in questione con contesti residenziali esistenti.

Si evidenzia infine che l'ambito in questione è caratterizzato:

- da una "Pericolosità M – probabilità di alluvioni media" ai sensi del PGRA;
- da una pericolosità geomorfologica IIIa. Secondo la Circolare Presidente Giunta Regione Piemonte 8.5.1996, n. 7/LAP, suddetta classe di pericolosità geomorfologica è definita come segue:
 - classe di pericolosità geomorfologica IIIa:
"Porzioni di territorio modificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es., ai parchi fluviali), vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77".

4. Conclusioni

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla Variante Parziale in oggetto e in considerazione dei rilievi evidenziati nella presente relazione, si ritiene opportuno che l'Autorità Competente conduca adeguati approfondimenti che consentano di definire con precisione la tipologia di attività che si intende insediare sul territorio comunale e, quindi, individuare le corrette procedure da intraprendere.

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni degli enti competenti.

Relativamente alle possibili implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

Dipartimento di Prevenzione
S.S.D. Ambiente
Dirigente: Dr.ssa Camilla LION
☎ (+39) 0171 450 372
✉ ambiente@aslcn1.it
PEC: dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it

Cuneo, (data protocollo)

Spett.le
COMUNE di
12030 LAGNASCO CN
alla c.a. *Responsabile Procedimento*
Geom. Eleonora ROSSO

Oggetto: Variante parziale N. 3 al P.R.G.C. – Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Parere igienico-sanitario.

Con riferimento alla nota di codesto Comune prot. n. 0009063 del 30/12/2022 relativa all'oggetto, registrata a prot. ASLCN1 al n. 0164205 in pari data, dopo esame della documentazione allegata alla medesima, dalla quale si evince l'individuazione di un'area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale (area G1.2) con possibilità di realizzare un impianto di deposito stoccaggio e vaporizzazione di GPL, si comunica che per gli interventi in previsione non si evidenziano, per quanto di competenza, problematiche sanitarie tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S..

Tuttavia nell'esecuzione delle opere del nuovo impianto si raccomanda di:

- garantire la sostenibilità dell'intervento in relazione alla potenzialità ed organizzazione dei sistemi locali di raccolta/smaltimento rifiuti, depurazione acque reflue, nonché di approvvigionamento idrico e conseguente possibile incremento di produzione di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani e di acque reflue dovute alla specifica attività. Si rimanda ai rispettivi Enti gestori dei servizi la puntuale valutazione di tali aspetti;
- ottemperare nella realizzazione degli edifici e degli impianti, le norme relative alla tutela ed al decoro dell'ambiente così come previsto dall'art. 37 delle N.T.A. del PRGC;
- ridurre al massimo la superficie impermeabile scolante ottenibile attraverso l'utilizzo di pavimentazioni permeabili per cortili, marciapiedi, parcheggi, e la previsione dell'uso di manto bituminoso (seppure del tipo drenante) solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;
- per le nuove ed eventuali edificazioni, si rimanda l'applicazione delle norme igienico-edilizie e alla relativa dichiarazione di asseverazione del progettista, in sede di istanza del



A.S.L. CN1

Sede legale ASL CN1

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.. In particolare i luoghi di lavoro dovranno essere costruiti secondo quanto previsto dalle "Linee guida inerente alla costruzione e/o adattamento di edifici adibiti ad attività lavorativa", approvate con D.G.R. 16/01/2006, n. 30-1995.

Per quanto riguarda la valutazione dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali/comunali competenti.

Per eventuali informazioni in merito, potrà essere contattato il referente dell'istruttoria: Dott. Gianfranco ZAZZERA – SSD AMBIENTE Sede di Saluzzo (Cn) – Tel. 0175.215623.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente

Dr.ssa Camilla LION

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.*



GZ/gz



REGIONE
PIEMONTE

www.aslcn1.it

